

COMUNE DI FOLLO
(PROVINCIA DELLA SPEZIA)
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DETTENZIONE, CIRCOLAZIONE E CATTURA DI
ANIMALI.**

REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE, CIRCOLAZIONE E CATTURA DI ANIMALI.

TITOLO I – DELLA FAUNA SELVATICA

Capo I – Della Fauna Selvatica

Art. 1 – Fauna selvatica.

- a) Salvo i casi espressamente previsti dalla Legge è vietato commerciare o detenere a qualsiasi titolo animali vivi tutelati dalla legge 27/12/77 n°968 e aggiornamenti successivi, dalla Legge Regionale sulla caccia 1/6/79, nonché quelli compresi nell'elenco di cui al Decreto Ministeriale 19/4/96 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale – del 3/10/96 in attuazione dell'art. 6 della legge 7/2/92 n° 150 e successive modificazioni.

Il divieto sarà automaticamente esteso alle specie protette da ogni futura altra Legge Statale o Convenzione Internazionale resa esecutiva in Italia.

- b) E' consentita la detenzione dei soli animali della fauna selvatica usabili come richiami durante l'esercizio venatorio, con le modalità contemplate negli artt. 24 e 25 Legge Regionale 1/6/79 n° 19.

CAPO II – Della fauna selvatica esotica

Art. 2 – Fauna selvatica esotica.

- Fatto salvo quanto di pertinenza della speciale regolamentazione statale in materia d'importazione di animali, di circhi, giardini zoologici e serragli, è consentita la detenzione di animali appartenenti alla fauna esotica non compresi nell'elenco di cui al Decreto Ministeriale 19/04/96 e comunque regolamentati dalla legge Regionale 27/04/90 n° 25, purché non velenosi o pericolosi per l'uomo e non provochino al vicinato disturbi o molestia.

Gli animali di cui sopra dovranno essere mantenuti in condizioni idonee per ciascuna specie.
Gli animali sopracitati provenienti dall'estero, salvo i casi di esclusione previsti dalle norme vigenti, dovranno essere muniti della regolare documentazione sanitaria da esibire alla USL di competenza entro 3 giorni dall'arrivo.

TITOLO II – DELLA FAUNA DOMESTICA

CAPO I – Detenzione di animali domestici

Art. 3 – Detenzione nelle abitazioni di animali domestici non pericolosi – Allontanamento coattivo.

- La detenzione di animali domestici nelle abitazioni dovrà essere effettuata con modalità tali da non determinare inconvenienti igienici, né recare danno, turbative o molestie alle persone.
- E' vietata la detenzione di cani, gatti od altri animali entro le abitazioni od altri locali, quando per l'angustia di questi o per il numero di quelli, possa venirne pregiudizio alla salute o alla tranquillità degli abitanti o degli animali stessi.
- E' pure vietata la detenzione permanente di cani, gatti od altri animali su balconi, poggiali e simili; dovrà sempre essere evitato, comunque, che eventuali stillicidi, lordura e simili arrechino danno o molestia ai passanti o agli inquilini dei piani inferiori.
- In caso di inosservanza delle norme di cui ai commi precedenti o in caso di effettivo disturbo o di molestia, oltre all'adozione dei provvedimenti contravvenzionali verrà inviata agli inadempienti diffida scritta.

In caso di nocuenti igienici determinati dalla presenza di animali, i vigili sanitari o urbani competenti per territorio, se del caso in collaborazione con il servizio veterinario dell'U.S.L. competente per il territorio, dovranno svolgere accertamenti che evidenzino:

- 1) la specie, taglia e numero di animali detenuti;
- 2) i mq. di spazi coperti e scoperti dell'abitazione nella quale gli animali vengono detenuti;
- 3) le condizioni igieniche di detenzione,
- 4) il tipo di danno igienico e gli eventuali rimedi per ovviare allo stesso.

Il sindaco, in caso di mancata eliminazione degli inconvenienti igienici, o per il protrarsi di turbativa, danni o molestie, con propria ordinanza, potrà disporre l'allontanamento coattivo degli animali, che saranno custoditi presso le strutture di ricovero di cui all'art. 7 della legge Regionale 24/3/94 n° 16, ovvero alle associazioni di protezione animali o canili privati convenzionati con spese a totale carico del proprietario.

Art. 4 – Detenzione animali da cortile.

- E' consentita la tenuta di animali avicunicoli ad uso domestico, quando il deposito si trovi ad una distanza non inferiore a 10 metri dall'abitazione più vicina estranea alla proprietà.

In ogni caso i depositi devono sottostare alle seguenti condizioni:

- a) non essere disposti in cortili interni di edifici;
- b) devono essere tenuti in buono stato di opere e di sicurezza, evitando la dispersione di odori molesti e/o di liquami.

Le strutture dovranno essere di materiale idoneo che consenta adeguata pulizia ed avere dimensioni adeguate al numero degli animali.

I rifiuti solidi e liquidi (liquami, escrementi, residui alimentari) dovranno essere asportati giornalmente e interrati, a meno che non siano trattati con perfosfati.

I depositi dovranno essere lavati e disinfettati almeno ogni 15 giorni.

Nel caso di infestazione di insetti volanti o striscianti o di topi è obbligatoria la derattizzazione e disinfestazione, che potrà essere effettuata sia da ditta qualificata che rilascerà apposito certificato in duplice copia di cui uno inviato per raccomandata all'ufficio comunale di tutela

ambientale, sia da parte dell'interessato che, in tal caso, è tenuto ad autocertificare l'avvenuta esecuzione delle operazioni suddette presso l'ufficio anagrafe comunale.

L'ufficio anagrafe provvederà all'inoltro di copia dell'autocertificazione all'ufficio comunale di tutela ambientale.

Per gli allevamenti a carattere intensivo (detenzione di oltre quaranta capi adulti, dove per capo adulto si intende quello che ha raggiunto l'età della riproduzione) si applicano le norme previste dal R.D. 27/7/34 n° 1265 e D.M. 2/3/87.

In quest'ultimo caso è comunque previsto il Nulla-osta igienico-sanitario del servizio veterinario dell'u.s.l. competente.

Sono esonerati dalla presente normativa i depositi a carattere precario e commerciale in occasione di fiere e mercati, purchè di durata non superiore alle 72 ore e fruanti di licenza per il commercio di animali vivi (fatta salva la disposizione di cui al precedente punto c).

Art. 5 – Denuncia dei cani e variazioni.

- Chiunque sia possessore, custode o comunque detentore di cani, salvo il caso previsto dall'art. 7 è obbligato entro 30 giorni dall'inizio del possesso o della detenzione a farne iscrizione all'anagrafe canina della U.S.L. competente per territorio ai sensi della L.R. 24/03/94 n° 16, la quale provvede, su richiesta, al tatuaggio dell'animale.
- Le persone di cui al primo comma sono obbligate a denunciare all'U.S.L. competente il trasferimento a qualunque titolo dell'animale, lo smarrimento o il suo decesso entro 15 giorni dall'evento.

Art. 6 – Proprietà presunta.

- I cani non iscritti all'anagrafe canina di cui alla L.R. n° 16/94 si presume, salvo prova contraria, appartengano, a tutti gli effetti del presente regolamento, al detentore o al legale rappresentante della struttura presso la quale sono stati reperiti.

Art. 7 – Rinvenimento di cani ed altri animali.

- Chiunque rinvenga un cane, deve fare denuncia del rinvenimento entro 2 giorni all'Ufficio Veterinario della U.S.L. dove risiede, fornendo precise notizie in ordine alle modalità del rinvenimento e allo stato segnaletico dell'animale.
- L'Ufficio Veterinario provvederà al ritiro dell'animale ed al ricovero nelle apposite strutture pubbliche o private convenzionate; il rinvenitore che accetti di mantenere convenientemente l'animale potrà trattenerlo presso di sé a disposizione dell'eventuale proprietario per un periodo massimo di 60 giorni, trascorso il quale potrà tenerlo in via definitiva.
- Qualora l'animale sia dotato di tatuaggio o quant'altro che consenta l'identificazione del proprietario, questi sarà informato e l'animale gli verrà restituito ai sensi dell'art. 24.
- Sono equiparati all'abbandono, trascorsi i 60 giorni dalla notifica di avvenuto ritrovamento del cane, il mancato ritiro o la mancata rinuncia alla proprietà.
- I cani non reclamati dopo tale termine possono essere ceduti ai privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni di protezione animale.
- Le spese di mantenimento dell'animale rinvenuto sano a carico del proprietario, se individuato.

Art. 8 – Conduzione cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

- I cani non condotti al guinzaglio, quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, devono essere muniti di museruola.

Art. 9 – Museruola.

- La museruola dovrà essere costituita di materiale solido, essere apposta convenientemente a seconda della razza e della taglia e comunque dovrà essere tale da impedire all'animale di mordere.
- Il cane che, sebbene munito di museruola, riesca a mordere, sarà considerato a tutti gli effetti come se ne fosse sprovvisto.

Art. 10 – Conduzione dei cani in particolari luoghi aperti al pubblico e di cani e gatti sui mezzi pubblici.

- Il cane dovrà essere tenuto al guinzaglio allorchè si trovi in particolari “luoghi aperti al pubblico”, quali i giardini (limitatamente alle zone attrezzate per l'infanzia), giardini pubblici, luoghi destinati esclusivamente a passeggiate e transito pedonale, aree necessariamente affollate per riunioni e manifestazioni varie tenute all'aperto ed in tutte quelle zone in cui l'animale, lasciato libero, potrebbe costituire intralcio e pericolo alla circolazione, nonché molestia per i passanti.
- Il Sindaco, con propria Ordinanza potrà stabilire di volta in volta limitazioni alla circolazione dei cani nelle aree di cui al comma primo.
- E' vietata altresì l'accesso dei cani negli spazi espressamente riservati al gioco dei bambini e negli spazi annessi alle scuole a ciò adibiti ed evidenziati da apposita segnaletica.
- E' vietato, durante le operazioni commerciali, condurre cani nei mercati ove vengono venduti generi alimentari; negli altri mercati e nelle fiere i cani devono essere condotti a guinzaglio corto.
- E' vietata la presenza dei cani sui mezzi di trasporto pubblico nelle ore comprese dalle 7 alle 9, dalle 12 alle 14 e dalle 17 alle 19; negli altri orari i cani devono essere tenuti a guinzaglio corto e muniti di museruola; i gatti devono essere tenuti in apposito contenitore.

Art. 11 – Conduzione dei cani negli ascensori, scale ed ingressi di stabili di civica abitazione.

- Negli ascensori, nelle scale, pianerottoli ed ingressi degli stabili di civile abitazione il cane dovrà essere tenuto a guinzaglio corto e munito di museruola.

Art. 12 – Conduzione cani di grossa mole e di indole aggressiva

- è obbligatoria la conduzione al guinzaglio per cani di grossa mole; è obbligatorio l'utilizzo contemporaneo sia del guinzaglio che della museruola per la conduzione di cani di indole aggressiva o tendenzialmente mordace, ovvero per tutti quei cani che abbiano per due volte inferto morsicature a persone o animali; il guinzaglio non deve essere superiore a cm. 100 e la museruola deve essere applicata in modo tale da impedire assolutamente che possano, anche imperfettamente, addentare o che essa possa essere tolta con facilità.

- a norma e per gli effetti del presente regolamento, sono considerati cani di indole aggressiva i cani appartenenti alle seguenti razze: pit bull, bull mastiff, bull terrier, rottweiler, american staffordshire, dogo argentino, american bulldog, mastino dei pirenei, cane corso, mastino napoletano, fila brasilero, perro de ganado majorero, doberman, cane da presa canario, staffordshire bull terrier, bandog ed incroci con tali razze e meticci.
- Nei casi sopra citati la conduzione deve essere affidata a persona idonea ed in condizioni di trattenere validamente l'animale, sotto la diretta responsabilità del proprietario.

Art. 13 – Conduzione cani da caccia, da pastore, da guardia e delle FF.AA.

Possono circolare liberi senza guinzaglio e senza museruola:

- i cani da caccia, quando vengono utilizzati per l'attività venatoria;
- i cani da pastore quando vengono usati per la conduzione e per la guardia delle greggi;
- i cani delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, quando sono utilizzati per servizio;
- i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi o proprietà privata da sorvegliare, purchè non aperti ed accessibili al pubblico; qualora gli anzidetti luoghi o proprietà private fossero accessibili al pubblico, dovrà essere posto uno o più cartelli di avvertimento e gli animali devono essere tenuti a catena con le modalità di cui al successivo art. 22 e detenuti comunque in modo tale da non arrecare danno o molestia.

Art. 14 – Conduzione cani adibiti ai ciechi o agli handicappati.

- Ferme restando le altre modalità di conduzione, i divieti di accesso ai cani non sono operanti per gli animali addetti ai ciechi o agli handicappati.

Art. 15 – Detenzione cani in proprietà confinante con pubblica via.

- Qualora i cani fossero tenuti in proprietà confinanti con la pubblica via, si dovrà provvedere affinché le delimitazioni siano costruite in modo tale da non consentire ai cani di oltrepassare con la testa i limiti della proprietà e comunque ad altezza utile ad evitare la fuoriuscita dell'animale; le cancellate dovranno essere dotate di idoneo grigliato tale da impedire all'animale di mordere.

Art. 16 – Detenzione di animali su veicoli.

- Il conducente di veicolo collocato in sosta deve provvedere a che l'animale lasciato sul veicolo non abbia la possibilità, se privo di museruola, di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo.
- Deve, tuttavia, assicurare una idonea areazione del veicolo e comunque evitare sofferenze all'animale.
- Chi trasporta animali su veicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire e ad evitare pericolo per chi guida e per i passeggeri e comunque ad evitare danni agli occupanti il veicolo ed a terzi: detti animali dovranno essere trasportati sui sedili posteriori del veicolo e legati con guinzaglio.
- Il gatto, comunque, dovrà essere custodito in apposito contenitore.

Art. 17 – Detenzione e conduzione di animali nei locali di generi alimentari e pubblici esercizi.

- E' vietato detenere, introdurre e "consentire" l'accesso di cani, gatti od altri animali nei locali destinati alla produzione, confezione, deposito e vendita all'ingrosso o al dettaglio di generi alimentari.
- Derogano gli esercizi all'ingrosso e al dettaglio di soli alimenti per animali.
- E' vietato inoltre detenere animali nei luoghi pubblici ove si esplicano attività commerciali di generi alimentari ed in tutti i casi in cui vi sia possibilità di contatto tra animali e generi alimentari.

- Nelle trattorie, ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie, pasticcerie, etc. il cane dovrà essere tenuto a guinzaglio corto e munito di museruola evitando però di arrecare disturbo a terzi o provocare inconvenienti di carattere igienico-sanitario.
- La possibilità di divieto è riservata, per quanto attiene la detenzione o l'accesso di animali nei locali di cui al precedente comma, alla libera disponibilità del titolare della licenza il quale dovrà tuttavia apporre sulla porta d'ingresso l'avviso dell'eventuale divieto.

Art. 18 – Esigenze fisiologiche dei cani.

- I conduttori di cani dovranno osservare tutte quelle norme cautelative atte ad assicurare che l'animale sia posto nella condizione di soddisfare le sue esigenze fisiologiche solamente nelle cunette che fiancheggiano i marciapiedi affinché non avvenga la lordura dei luoghi e delle aree di comune transito pubblico.
- Qualora ciò non dovesse verificarsi il conduttore dovrà provvedere mediante apposita attrezzatura (paletta rigida o pinze igieniche con sacchetto) a rimuovere gli escrementi solidi che saranno introdotti negli appositi cassoncini del servizio della Nettezza Urbana.

Art. 19 – Somministrazione di cibo agli animali su suolo pubblico, aperto al pubblico e aree private condominiali.

- Nei luoghi pubblici, aperti al pubblico, nelle aree condominiali e comunque in aree appartate delle stesse, la somministrazione di alimenti agli animali deve essere effettuata in modo da evitare lordura del suolo, ritirando alla fine del pasto gli eventuali avanzi e i contenitori sporchi.

Art. 20 – Concentramento di animali nei centri abitati.

- Nei centri abitati, così come delimitati ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada, è vietato il concentramento di cani ed altri animali a scopo di riproduzione, allevamento, addestramento e custodia per conto terzi.

Art. 21 – Omessa custodia e malgoverno di animali.

- Fermo restando quanto stabilito dagli articoli precedenti, verranno adottate le disposizioni previste dalle vigenti norme di legge nei casi accertati di omessa custodia, di malgoverno degli animali e di maltrattamento.

Art. 22 – Divieto di detenzione di animali in spazi angusti e privi di acqua e cibo.

- E' fatto divieto di detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo, coperto e chiuso su almeno tre lati ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie; la catena non deve avere misura inferiore a mt. 4 ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo onde permettere all'animale di muoversi senza restare impigliato nella catena.
- Gli animali che per loro uso debbano essere tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo ed i contenitori dell'acqua.

CAPO II – CATTURA, SEQUESTRO, CUSTODIA, CESSIONE E AFFIDAMENTO DI ANIMALI DOMESTICI.

Art. 23 – Cattura di cani ed altri animali in luoghi pubblici privati.

Sono soggetti a cattura da parte degli agenti vigilatori del Servizio Veterinario delle U.S.L.:

- a) i cani vaganti senza museruola o con museruola non regolamentare o comunque quelli molesti e pericolosi; gli agenti vigilatori, su richiesta del proprietario se presente alla cattura, previa contestazione dell'infrazione, rilasciando l'animale sempre che questo non abbia morsicato o non sia stato morsicato.
- b) I gatti e gli altri animali vaganti, solo per gli espressi motivi di Polizia Veterinaria di cui al D.P.R. 8/2/54 n. 320, nelle pubbliche vie, piazze, mercati, cimiteri, parchi e giardini pubblici, su iniziativa della U.S.L. competente per territorio o su richiesta del Sindaco; con successiva comunicazione alle Associazioni di cui all'art. 6 L.R. 25/81.
- E' fatto divieto assoluto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti ad eccezione di quelle effettuate dalla U.S.L. ai sensi della normativa vigente.

Art. 24 – Custodia e restituzione degli animali catturati.

- I cani randagi e gli altri animali comunque catturati sono custoditi presso le apposite strutture pubbliche o private convenzionate.
- Qualora gli animali catturati siano muniti di tatuaggio o di altro contrassegno che comunque consenta l'identificazione del proprietario, la direzione del canile dovrà informare il proprietario a mezzo di apposito avviso da trasmettere con raccomandata con ricevuta di ritorno della cattura.
- Il proprietario entro 60 giorni dal ricevimento della raccomandata se conosciuto, dovrà provvedere al ritiro dell'animale previa oblazione delle eventuali contravvenzioni, pagamento delle spese di avviso e del mantenimento per i giorni trascorsi nel canile.

Art. 25 – Cessione ai privati di animali non reclamati o abbandonati.

- Qualora il proprietario dell'animale catturato, identificato ed avvisato ai sensi dell'art. 24, non provveda senza giustificato motivo al ritiro dell'animale entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso o qualora il proprietario non sia identificabile, il rinventore o in difetto i privati cittadini o le Associazioni protezionistiche hanno diritto a chiedere la cessione dell'animale o possono comunque chiederne l'affidamento osservando le procedure di cui all'art. 24 ed impegnandosi ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.
- L'animale potrà essere ceduto, senza sottostare a particolari controlli da parte dell' U.S.L. salvo che non si tratti di animale autore di morsicatura.
- In ogni caso il cane, prima della consegna, dovrà essere iscritto all'anagrafe canina e munito del prescritto tatuaggio.
- Le succitate Associazioni protezionistiche attraverso persone incaricate possono ritirare l'animale senza corrispondere le spese di mantenimento; le stesse si impegnano a denunciarne l'eventuale cessione.
- La direzione del canile dovrà tenere un registro nel quale inserire i nominativi dei singoli cittadini o delle Associazioni che hanno ottenuto in affidamento l'animale.
- Il Comune di Follo determina con delibera di Giunta Municipale le modalità e gli incentivi atti a favorire l'affidamento dei cani randagi catturati nell'ambito del territorio comunale e ricoverati presso le apposite strutture pubbliche o private convenzionate, in favore dei privati cittadini che ne facciano richiesta.
- All'atto dell'affido a privati dovrà essere compilato il verbale di affidamento secondo lo schema approvato con delibera di G.M.
- Il richiedente, privato o associazione, assume a suo carico ogni rischio e responsabilità per quanto concerne il comportamento dell'animale.
- Il direttore del canile non potrà opporre rifiuto al riscatto ed agli affidamenti se non motivati sulle ipotesi di Polizia Veterinaria previste dal D.P.R. n. 320/54 e dalle ordinanze del Ministero della Sanità previste dall'ultimo comma dell'art. 1 del citato D.P.R.

Art. 26 – Animali non reclamati e non affidati.

- Gli animali non reclamati e non affidati ai sensi degli art. 24 e 25, sono mantenuti nelle apposite strutture ricettive a carico della Amministrazione comunale.

Art. 27 – Ricezione animali deceduti o da sopprimere.

- L'Ufficio Veterinario dell'U.S.L. è autorizzato a raccogliere spoglie di cani o di altri animali deceduti, che saranno denaturate secondo le norme vigenti .
- Gli interessati devono rilasciare apposita attestazione scritta contenente:
 - la dichiarazione che l'animale non è autore di morsicature nei confronti di persone o di altri animali, in caso contrario le indicazioni relative agli episodi;
- le motivazioni che hanno portato al decesso dell'animale oppure le cause per le quali viene richiesta la soppressione, le quali dovranno essere certificate o se possibile verificate dai veterinari dell'U.S.L.

Art. 28 – Divieto di abbandono di animali.

- E' vietato l'abbandono volontario di animali.
Qualora l'abbandono dia luogo ad inselvatichimento dell'animale e/o danneggiamento di persone o cose il proprietario o il detentore è tenuto al risarcimento del danno ed è soggetto alle ulteriori sanzioni amministrative previste.

Art. 29 – Denuncia morsicature.

- i medici sono tenuti a denunciare immediatamente al servizio veterinario dell'U.S.L. competente per territorio ogni caso di morsicatura dell'uomo da parte di cani, gatti, o altri animali ricettivi alla rabbia. I veterinari devono denunciare immediatamente al Sindaco ogni caso accertato o sospetto di rabbia negli animali ricettivi ed ogni caso di morsicatura riscontrata negli animali. Tale obbligo compete anche ai possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di cani od altri animali.

Art. 30 – Osservazioni animali morsicatori.

- Gli animali morsicatori di persone o di altri animali devono essere isolati e tenuti in osservazioni per 10 giorni al Canile dell'U.S.L..
Il servizio veterinario può autorizzare l'osservazione a domicilio degli animali morsicatori ove non sussistano circostanze epizootologicamente rilevanti in conformità alle disposizioni del D.P.R. 8/2/54 n. 320.
Quando l'osservazione domiciliare è autorizzata l'interessato deve sottoscrivere atto di sottomissione assumendo le responsabilità inerenti all'isolamento dell'animale e all'onere della relativa osservazione ed indicando reperibilità domiciliare per gli accertamenti del Servizio Veterinario.

Art. 31 – Cattura animali.

- E' vietata la cattura di animali per fini di commercio; è vietato altresì sottoporre gli animali catturati a sevizie.
La soppressione degli stessi dovrà avvenire unicamente nel pieno rispetto delle norme del presente regolamento e con le modalità e per i motivi di cui all'art. 6 della L. 14/8/91 n. 281.

Art. 32 – Animali morsicatori non ritirati.

- Terminato il periodo contumaciale degli animali di cui al presente capo e di quelli che comunque siano stati assoggettati a provvedimenti di Polizia Veterinaria (D.P.R. 8/2/54 n. 320), la Direzione del Canile considererà l'animale abbandonato ed applicherà le norme di cui agli art. 25 e 26 del presente regolamento.

TITOLO III – CANILI PRIVATI, AMBULATORI VETERINARI, TOELETTATURA CANI.

ART. 33 – Canili privati.

1. L'impianto di canili, gattili e similari a scopo di cura, ricovero, riproduzione, addestramento e commercio è vietato in zone residenziali, in zone di denso agglomerato urbano e dovunque possa determinare disturbi o molestie al vicinato.
I predetti impianti sono soggetti alle norme di cui al T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/7/340 n. 1265, alle norme di cui al D.P.R. 08/02/1954 n. 320 e successive modificazioni nonché alle norme Legge Regione Liguria 1/7/81 n.25.
- E' vietato, all'interno del territorio comunale, l'allevamento di cani appartenenti alle razze indicate all'art. 12 e di razze di utilità o difesa non riconosciute dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana.

Art.34 – Studi Professionali Veterinari.

- Ai sensi dell'art. 61 della Legge Regionale 31/12/86 n. 38 sono studi professionali veterinari i locali nei quali il veterinario esercita in forma individuale la professione.
- L'attività non deve costituire causa di disturbo o molestia per il vicinato ed essere sempre ubicata a piano terra. I locali, da riconoscersi igienicamente idonei allo scopo cui sono destinati, devono in particolare disporre di pareti e pavimento lavabili e disinfettabili, di dotazione idrica adeguata ed essere sufficientemente aerati ed illuminati. La sala di attesa deve essere nettamente separata dallo studio. In quest'ultimo gli animali devono sostare per il tempo necessario alla visita ed all'intervento chirurgico, con espresso divieto di sosta notturna. L'uso di eventuali apparecchiature di radiologia è soggetto alla normativa di legge.

Art. 35 – Ambulatori e laboratori veterinari.

- L'esercizio di ambulatori e laboratori veterinari è soggetto alla disciplina di cui alla Legge Regionale 31/12/86 n. 38 nonché alle norme di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 20.09.1996.
Ai sensi della L.R. citata, l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale previa istruttoria della domanda e dell'accertamento dei requisiti da parte del Servizio Veterinario della U.S.L.

Art. 36 – Toelettatura cani.

- L'esercizio di attività di toelettatura è soggetto a vigilanza veterinaria ed è subordinato al rilascio di autorizzazione sanitaria del Sindaco previo parere favorevole dell'u.s.l.
L'eventuale attività complementare di vendita di articoli per animali è soggetta alla disciplina commerciale di cui alla Legge 11/6//71 n. 426.
Il rilascio dell'autorizzazione sanitaria è subordinato all'accertamento che l'attività, ove ubicata in casa di civile abitazione, non costituisca causa di disturbo o molestia per gli inquilini.

I locali devono essere situati a piano terra, direttamente aerati, corrispondere sotto il profilo igienico e disporre di pareti lavabili e disinfettabili, di dotazione idrica con scarichi collegati con la rete fognaria, di box separati per la sosta degli animali.

La sala di attesa per il pubblico deve essere nettamente separata dal locale di toelettatura.

Nei locali di toelettatura cani e gli animali devono sostare per il tempo necessario alle operazioni con espresso divieto di sosta fuori dell'orario di apertura.

E' fatto divieto di esercitare la professione veterinaria presso i locali di toelettatura, fatti salvi i casi urgenti.

Art. 37 – Vendita animali.

- L'esercizio di vendita è soggetto alla disciplina commerciale di cui alla Legge 11/6/71 n. 426, lo stesso deve essere ubicato in posizione tale da non arrecare disturbo o molestia al vicinato.

I locali ritenuti idonei dalla USL dovranno essere direttamente aerati, corrispondere sotto il profilo igienico, avere pareti lavabili e disinfettabili, dotazione idrica adeguata, scarichi direttamente nelle rete fognaria, illuminazione naturale ed artificiale.

Gli animali dovranno essere tenuti in gabbie o boxes separati, facilmente lavabili e disinfettabili e lo spazio riservato a ciascun animale dovrà essere idoneo alla sua mole, età, indole e razza e gli animali non dovranno essere esposti ai raggi solari.

Le deiezioni dovranno essere subito asportate, mentre agli animali nuovi arrivati dovranno essere riservate gabbie o boxes isolati per un periodo di controllo particolare, isolando, segnalando e curando eventuali esemplari ammalati.

Per gli animali acquistati ed ospitati negli esercizi è obbligatoria – con riferimento preciso all'entrata e all'uscita degli ospiti ed ai dati segnaletici, provenienza, destinazione degli stessi – la tenuta di un registro aggiornato da esibire, su richiesta, alla Autorità competente a cui facoltivamente competerà anche il provvedere a periodiche visite tecnico-sanitarie di accertamento.

TITOLO IV – NORME SANZIONATORIE

Art. 38 – Sanzioni

- Fatti salvi i più gravi provvedimenti a carattere penale, e/o l'applicazione di specifiche normative nazionali o regionali, la violazione delle norme del presente regolamento sono così di seguito sanzionate:

a) per le violazioni di cui all'art. 5 da L. 150.000 a L. 450.000;

b) per le violazioni di cui all'art. 33 da L. 300.000 a L. 1.000.000;

c) per tutte le altre violazioni al presente regolamento da L. 100.000 a L. 300.000;

E' ammesso il pagamento liberatorio in misura ridotta, nel termine di 60 gg. dalla contestazione o notifica della violazione, della somma corrispondente al minimo edittale a mezzo versamento presso l'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Follo, e o mezzo di versamento sul conto corrente postale n. 10901197 intestato a Comune di Follo – Polizia Municipale

Avverso il verbale di contestazione delle violazioni sopra riportate è ammesso produrre scritti difensivi al Sindaco del Comune di Follo entro il termine di 30 gg. dalla contestazione o notificazione del verbale.

In caso di mancato pagamento entro i termini prescritti ed in assenza di scritti difensivi l'Autorità competente determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidariamente.

Art. 39 – Entrata in vigore del Regolamento.

- Il presente Regolamento, in conformità a quanto disposto dal vigente statuto comunale, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo, sarà depositato nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso di deposito.

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma.